

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato **2708**

Leggi di riferimento L.366/1976

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive **689,19 ml. euro**

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	685,56
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	685,56
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	661,22
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	8,78
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	15,56

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	3,61
b) impegni assunti nel 2005	3,61
c) pagamenti effettuati nel 2005	3,61
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	1,80
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	1,80
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	1,81
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	1,81

LEGGE 67/1988 , ARTICOLO 20, COMMA 1

Esecuzione di un programma triennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti.

L'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67 (finanziaria 1989) ha autorizzato l'esecuzione di un programma triennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze sanitarie assistenziali per anziani e soggetti non autosufficienti per l'importo di 30.000 miliardi di lire.

Con gli articoli 28, comma 12, della legge n. 488/1999 e 83 della legge n. 388/2000 sono state aumentate le risorse per la prosecuzione del programma di investimenti di cui al predetto art. 20 della legge n. 67/1988, per un importo, rispettivamente, di 30 miliardi di lire per gli interventi di radioterapia e di 4.000 miliardi di lire.

Pertanto le somme a disposizione per l'attuazione del programma di cui trattasi ammontano complessivamente a 34.030 miliardi di lire, pari a 17.575,03 milioni di euro.

L'esecuzione del programma di investimenti in sanità si articola in più fasi:

1. la prima fase, gestita dall'ex Ministero del bilancio e della programmazione economica, si è conclusa il 31 agosto 1996 (legge 18 luglio 1996, n. 382). Sono state utilizzate risorse complessive per 9.400 miliardi di lire (4.854,70 milioni di euro).

2. la fase successiva, tuttora in corso, dispone complessivamente di 24.630 miliardi di lire (12.720 milioni di euro). Di tale importo risultano stanziati nel bilancio dello Stato, fino all'anno 2005, i seguenti importi:

(dati in milioni di euro)

1998	1999	2000	2001	2002	2003
346,026	945,116	1.300,438	992,114	601,430	700,136
2004	2005				
670,116	661,119				

Con riferimento agli anni 2006-2009 la legge finanziaria per il 2005 ha previsto i seguenti importi, peraltro modificati dalla legge finanziaria per il 2006 (tabella F)

(dati in milioni di euro)

	2006	2007	2008	2009
L.F 2005	640,00	700,00	3.100,00	
L.F 2006	384,00	384,00	384,00	2.520,00

Ministero dell'Economia e delle Finanze

Capitolo amministrato

7464

Leggi di riferimento

L. n. 67 dell'11/03/1988

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive

in md.

12.720,33

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	6.216,46
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	6.216,46
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	2.575,68
d) economie a tutto il 31.12.2005	
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	3.640,78
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	

Situazione relativa al singolo anno**esercizio 2005**

a) autorizzazioni nel 2005	661,12
b) impegni assunti nel 2005	661,12
c) pagamenti effettuati nel 2005	631,68
d) economie nel 2005	
e) residui propri nel 2005	661,12
f) residui di stanziamento nel 2005	
g) perenzioni nel 2005	

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	416,00
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	284,00
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	378,00

LEGGE 29 DICEMBRE 1990, N. 432, E SUCCESSIVE INTEGRAZIONI

Misure urgenti per l'attuazione dell'intervento idrogeologico e forestale nella regione Calabria

L'articolo 1 della legge di cui trattasi ha disposto la concessione di un contributo speciale di complessive 640,41 milioni di euro, per il periodo 1989-1992, in favore della regione Calabria per il perseguimento delle finalità previste dall'articolo 1 della legge 12 ottobre 1984, n. 664.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla norma in esame, in ragione di 361,52 milioni di euro per il biennio 1989-1990 e di 278,89 milioni di euro per gli anni 1991-1992, subordinandone la erogazione alla presentazione al Ministero del Tesoro di apposita dichiarazione del Presidente della Giunta regionale attestante sia la entità della spesa sostenuta che la conformità degli interventi realizzati rispetto a quelli previsti dalla richiamata legge n. 664/84.

Con legge finanziaria 1992 (tab. D), è stato poi provveduto a rifinanziare l'intervento recato dalla legge n. 432/90 per l'importo di 206,58 milioni di euro.

Con l'art. 3, comma 9, della legge 19 luglio 1993, n. 236, che ha convertito, con modificazioni, il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, è stato concesso alla regione Calabria per il perseguimento delle finalità sopra richiamate un ulteriore contributo speciale di complessive 692,05 milioni di euro per il periodo 1993-1995, in ragione di 201,42 milioni di euro per l'anno 1993, di 232,41 milioni di euro per l'anno 1994 e di 258,22 per l'anno 1995.

Ai sensi, peraltro, del successivo art. 8, comma 4 - bis della stessa legge n. 236/93 il contributo previsto per gli anni 1994 e 1995 è stato ridotto, rispettivamente, di 1,81 milioni di euro e di 1,39 milioni di euro, per provvedere alla copertura delle spese derivanti dall'applicazione dello stesso comma 4 - bis, passando, di conseguenza, a 230,60 milioni di euro per l'anno 1994 e a 256,83 milioni di euro per l'anno 1995.

La legge finanziaria 1994 (tab. F), relativamente alla quota prevista per l'anno 1994, pari a 230,60 milioni di euro, ha provveduto a rideterminare in 204,78 milioni di euro l'importo da iscrivere in bilancio al cap. 8789 per il medesimo anno 1994, facendo slittare al successivo anno 1995 la restante parte di 25,82 milioni di euro integrando di pari importo lo stanziamento già previsto per quest'ultimo anno dalla predetta legge n. 236/93 (pari a 256,83 milioni di euro), portandolo a complessive 282,65 milioni di euro.

Quest'ultimo importo, peraltro, è stato successivamente ridotto a 231,01 milioni di euro con legge finanziaria 1995 (tab.F), la quale ha fatto slittare all'anno 1996 la restante parte di 51,64 milioni di euro.

Per effetto, poi, delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iscritto al predetto cap. 8789 per l'anno 1995, pari a 231,01 milioni di euro, è stato ridotto nella misura del 3% (pari a 6,94 milioni di euro), come pure la relativa proiezione per l'anno 1996 (- 1,54 milioni di euro),

intendendosi di conseguenza ridotta la relativa autorizzazione di spesa, che, complessivamente, passa da 1.535,84 milioni di euro a 1.527,36 milioni di euro.

Per l'anno 1996, nel mentre il residuo finanziamento di 50,10 milioni di euro (51,64 milioni di euro – 1,54 milioni di euro) derivante dalla legge 336/93 di cui trattasi, è risultato soppresso per effetto delle disposizioni contenute all'art. 3, comma 1, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, con la tab. D allegata alla legge finanziaria è stato previsto il rifinanziamento, per lo stesso anno, delle finalità recate dalla predetta legge per l'importo di 101,23 milioni di euro, poi rideterminato in euro 80,57 milioni di euro, per lo slittamento dell'importo di 20,66 milioni di euro all'anno 1998 per effetto di quanto disposto dall'art. 3, comma 4, del decreto-legge 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425.

Le successive leggi finanziarie 1997, 1998, 1999, 2000 e 2001 (tabb. D), hanno disposto l'ulteriore rifinanziamento fino all'anno 2003 gli interventi di cui alla citata legge 236/93, per l'importo complessivo di 673,46 milioni di euro, così riferiti:

Anno 1997	+ 77,47	(LF 1997)
“ 1998	+ 75,40	(LF 1998)
“ 1999	+ 77,47	(LF 1999)
“ 2000	+ 77,47	(LF 2000)
“ 2001	+163,72	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 86,25)
“ 2002	+ 103,81	(LF 2000: 77,47; LF 2001: 26,34)
“ 2003	+ 98,13	(LF 2001)

In conseguenza di tale evoluzione finanziaria l'autorizzazione complessiva di spesa è passata da 1.527,36 milioni di euro (fino al 1995) a 2.251,95 milioni di euro (fino all'anno 2003).

Il rifinanziamento previsto per l'anno 2001 (pari a complessivi 163,72 milioni di euro) è stato utilizzato per gli interventi posti a carico del cap.8640/tesoro, limitatamente all'importo originario di autorizzazione di spesa, pari a 77,47 milioni di euro, mentre lo stanziamento residuale di 86,25 è stato trasferito al cap.9277/economia del Dipartimento di sviluppo e coesione in relazione all'accordo di programma quadro per la riqualificazione ambientale, sottoscritto nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma tra il Governo e la Regione Calabria.

Ne consegue che il complesso delle risorse attribuite alla regione Calabria per le finalità della legge n. 236 del 1993, a valere sugli stanziamenti iscritti in bilancio sul cap. 8640 (ora 7499) fino all'anno 2001 e sulle proiezioni 2002 e 2003 conseguenti alla tab. F allegata alla legge finanziaria 2001, si sono definitivamente rideterminati a tutto l'anno 2002 in complessivi 2.165,70 milioni di euro (2.251,95 milioni di euro – 86,25 milioni di euro).

La legge finanziaria 2002 (Tab.D, poi, ha provveduto a rifinanziare per il triennio 2002-2004, gli interventi di cui alla predetta legge 236/93 per un importo complessivo di 263,38 milioni di euro così ripartiti:

2002	: + 41,31
2003	: + 61,97
2004	: + 160,10

Infine, con l'art.1, comma 163 della legge n.311 del 2004 (legge finanziaria 2005), è stato autorizzato in favore della regione Calabria un ulteriore contributo di 160,10 milioni di euro per l'anno 2005 per le medesime finalità.

I relativi stanziamenti di bilancio si sono pertanto così modificati:

2002 : 145,12

2003: 160,10

2004 : 160,10

2005: 160,10

con la conseguente rideterminazione della autorizzazione di spesa complessiva a 2.589,18 milioni di euro (2.165,70 + 263,38 + 160,10). La legge finanziaria 2005 (Tab.D) ha provveduto a rifinanziare anche per l'anno 2006, gli interventi di cui alla predetta legge n.236/1993 per un importo di 160,10 milioni di euro. Per quanto riguarda i pagamenti disposti in favore della regione Calabria per le finalità sopra richiamate, gli stessi, con riferimento a tutto l'anno 2005, sono stati pari a complessivi 2.586,82 milioni di euro, di cui 157,74 milioni di euro relativi all'anno 2005, mentre i residui propri, da riferire a questo ultimo anno, risultano pari a 2,36 milioni di euro. (160,10 – 157,74).

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato **7499**

Leggi di riferimento L.432/1990

Modifiche intervenute nel 2005 L.266/2005 (LF 2006) Tab. D

Autorizzazioni complessive 2.749,28

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	2.589,18
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	2.589,18
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	2.586,82
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	2,36
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	160,1
b) impegni assunti nel 2005	160,1
c) pagamenti effettuati nel 2005	157,74
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	2,36
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	59,28
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	61,64
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	100,82
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	100,82

LEGGE 31 DICEMBRE 1991, N. 433

Disposizione per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dagli eventi sismici del dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge in esame ha previsto, tra l'altro, l'assegnazione alla regione Siciliana di un contributo straordinario di complessive 1.998,68 milioni di euro per il periodo 1991-1996, per la ricostruzione dei comuni colpiti dagli eventi sismici del 13 e del 16 dicembre 1990 nelle province di Siracusa, Catania e Ragusa.

La predetta autorizzazione di spesa è stata ripartita dalla stessa legge n. 433/91 in ragione di 103,30 milioni di euro per l'anno 1991, di 126,53 milioni di euro per l'anno 1992, di 224,66 milioni di euro per l'anno 1993, di 490,63 milioni di euro per l'anno 1994, di 516,46 milioni di euro per l'anno 1995 e di 537,11 milioni di euro per l'anno 1996.

La scansione temporale dei finanziamenti relativi agli anni 1993/1996 ha formato oggetto, peraltro, di rimodulazione da parte delle leggi finanziarie 1993, 1994 e 1995 (tabb. F), le quali hanno previsto le seguenti diverse iscrizioni in bilancio per gli anni in considerazione:

- anno 1993	51,65	milioni di euro
- anno 1994	51,65	milioni di euro
- anno 1995	77,47	milioni di euro
- anno 1996	258,23	milioni di euro
- anno 1997	516,46	milioni di euro
- anno 1998 e segg.	813,42	milioni di euro

Totale	1.768,86	milioni di euro

Lo stanziamento iscritto inizialmente in bilancio per l'anno 1995 (pari a 77,47 milioni di euro), ha subito poi una riduzione nella misura del 3% (pari a 2,32 milioni di euro) per effetto delle disposizioni contenute nell'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, nella legge 22 marzo 1995, n. 85; analoga riduzione ha interessato peraltro anche le relative proiezioni per gli anni 1996 (- 7,75 milioni di euro) e 1997 (- 15,49 milioni di euro). Pertanto anche la corrispondente autorizzazione di spesa complessiva si è ridotta, di conseguenza, dagli iniziali 1.998,69 milioni di euro a 1.973,13 milioni di euro.

Per quanto riguarda gli stanziamenti (ridotti) relativi agli anni 1996 (250,48 milioni di euro) e 1997 (500,97 milioni di euro), la legge finanziaria 1996 (tab. F) ha provveduto a rimodularli, rideterminando conseguentemente in 175,60 milioni di euro l'importo da iscrivere sul cap. 8778 del Ministero del Tesoro per l'anno finanziario 1996 e in 232,41 milioni di euro la quota da iscrivere al

medesimo capitolo per l'anno 1997. Inoltre, è stato individuato in 361,52 milioni di euro l'importo da iscrivere per l'anno 1998 ed in 795,34 milioni di euro milioni di euro l'autorizzazione di spesa residuale da iscrivere per gli anni 1999 e successivi.

Per quanto riguarda specificamente lo stanziamento iscritto per l'anno 1996, pari a 175,60 milioni di euro, lo stesso nel corso dell'anno ha subito poi una prima riduzione di 139,45 milioni di euro, ai sensi del D.L. 25.3.1996, n. 162 (art. 2) (successivamente reiterato sino al D.L. 26.7.96, n. 393), convertito in legge 25.9.96, n. 496), per il finanziamento degli interventi connessi alla prevenzione a fini di protezione civile (129,12 milioni di euro), nonché per gli interventi inerenti alla ricostruzione della Basilica di Noto (10,33 milioni di euro). Successivamente, sulla base di quanto disposto dall'art. 3, comma 3, del D.L. 20 giugno 1996, n. 323, convertito, con modificazioni, in legge 8 agosto 1996, n. 425, è stato provveduto alla ulteriore decurtazione dell'importo di 36,15 milioni di euro a carico del predetto capitolo 8788 azzerandone il relativo stanziamento. Per effetto di quanto precede l'autorizzazione di spesa risulta ridotta di pari importo (- 175,60 milioni di euro) passando da complessivi 1.973,12 milioni di euro a 1.797,53 milioni di euro.

Con la tab. D allegata alla legge finanziaria 1997, è stato provveduto poi al rifinanziamento per l'anno 1997 della legge 433/91, per l'importo di 36,15 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva a 1.833,68 milioni di euro (1.797,53 milioni di euro + 36,15 milioni di euro), mentre la tab. F ha individuato gli stanziamenti da iscrivere in bilancio per gli anni 1997 e seguenti, in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro (1997), 258,23 milioni di euro (1998), 361,52 milioni di euro (1999) e 614,58 milioni di euro (2000 e successivi).

Lo stanziamento di 191,09 milioni di euro iscritto in bilancio per l'anno 1997, ha poi subito, nel corso dello stesso anno, una riduzione di 4,13 milioni di euro, rideterminandosi in 186,96 milioni di euro, per effetto di quanto disposto dall'art. 2, comma 3, del decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, in legge 16 luglio 1997, n. 228.

In conseguenza di tale ulteriore riduzione, la complessiva autorizzazione di spesa per gli interventi di cui trattasi è passata da 1.833,68 milioni di euro a 1.829,55 milioni di euro.

La legge finanziaria 1998 (tab. F) ha poi provveduto a rimodulare gli stanziamenti come sopra previsti per gli anni 1998 e 1999, determinando in, rispettivamente, 191,09 milioni di euro e 206,58 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per tali anni, ed in 258,23 milioni di euro e 578,43 milioni di euro gli importi da iscrivere, rispettivamente, per l'anno 2000 e per gli anni 2001 e successivi.

La legge finanziaria 1999 (tab. F) ha rideterminato in 103,29 milioni di euro ed in 154,94 milioni di euro gli importi da iscrivere al cap. 8778 per gli anni, rispettivamente, 1999 e 2000, in conseguenza dello slittamento da parte degli stanziamenti 1997 (-103,29 milioni di euro) e 1998 (-103,29 milioni di euro) rispetto alla modulazione prevista dalla predetta legge finanziaria 1998. Inoltre, con riferimento all'anno 1999, l'art.14, comma 1, lettera c), della legge 12 luglio 1999, n. 237, ha disposto una riduzione di 10,33 milioni di euro della predetta autorizzazione di spesa che, in tal modo, si attesta, nel suo dato complessivo, in 1.819,22 milioni di euro, mentre la tabella F allegata alla legge finanziaria 2000 ha fissato in 154,94 milioni di euro lo stanziamento dell'anno 2000 e 2001, in

180,76 milioni di euro quello dell'anno 2002 ed in 449,32 milioni di euro la quota residuale da iscrivere per gli anni 2003 e successivi.

La legge finanziaria 2001 (tab. F) ha rimodulato lo stanziamento residuale di 449,32 milioni di euro previsto per gli anni 2003 e successivi, fissandolo in 180,76 milioni di euro per il 2003 e in 268,56 milioni di euro per il 2004.

Con riferimento all'autorizzazione di spesa iscritta in bilancio fino all'anno 2001, pari a complessivi 1.189,14 euro, sono stati disposti pagamenti in favore della regione Siciliana nella misura annualmente iscritta in bilancio fino all'anno 1996, pari complessivi 408,26 milioni di euro. La parte di finanziamento riferita ai successivi anni 1997/2001, pari a complessivi euro 780,88 milioni di euro, è stata soltanto impegnata in favore della regione Siciliana, non risultando possibile effettuare il relativo pagamento delle quote annuali iscritte in bilancio, in conseguenza delle disposizioni limitative dei pagamenti a carico del bilancio dello Stato previste dall'art.47, comma 1, della legge 27.12.1997, n.449 e dall'art.29, comma 12, della legge 23.12.98, n.448.

Per effetto di tale situazione, al 31 dicembre 2001 sono risultati accertati sull'ex cap. 8500 (ora 7451) residui propri derivanti dalla gestione dell'intervento di cui trattasi per complessivi 780,88 milioni di euro, provenienti dagli anni 1997 (186,96 milioni di euro), 1998 (191,09 milioni di euro) e 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro) e 2001 (154,94 milioni di euro).

La legge finanziaria 2002 (Tab.F), infine, ha confermato per il 2002, lo stanziamento di 180,76 milioni di euro che è stato interamente impegnato ma non pagato in quanto lo stanziamento di Cassa (pari a 180,76 milioni di euro) è stato utilizzato per pagare una parte dei residui di provenienza 1997.

In considerazione di ciò i pagamenti autorizzati fino all'anno 2002 ammontano a complessivi 589,02 milioni di euro, mentre i residui accertati al 31 dicembre dello stesso anno risultano essere pari a complessivi 780,88 milioni di euro, provenienti dagli anni 1997 (6,2 milioni di euro), 1998 (191,09 milioni di euro) e 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro), 2001 (154,94 milioni di euro) e 2002 (180,76 milioni di euro).

La Tab. F allegata alla legge finanziaria 2003 ha, invece, rimodulato l'autorizzazione di spesa residuale determinando l'importo di 180,76 milioni di euro per l'anno 2003, 168,56 milioni di euro per l'anno 2004 e 100,00 milioni di euro per l'anno 2005.

La quota iscritta in bilancio per l'anno 2003 (pari a 180,76 milioni di euro) è stata interamente impegnata ed erogata in favore della regione Siciliana unitamente all'importo di 119,20 milioni di euro da riferire, quanto a 6,2 milioni di euro al saldo dei residui passivi di provenienza 1997 e quanto a 113,00 milioni di euro all'acconto dei residui passivi di provenienza 1998.

In conseguenza del suddetto pagamento, al 31 dicembre 2003 sul cap.7451 sono stati accertati residui passivi per 661,68 milioni di euro provenienti, rispettivamente, dagli anni 1998 (78,08 milioni di euro), 1999 (92,96 milioni di euro), 2000 (154,94 milioni di euro), 2001 (154,94 milioni di euro) e 2002 (180,76 milioni di euro). La legge finanziaria 2004 (Tab.F) ha confermato anche per l'anno 2004, lo stanziamento di 168,56 milioni di euro che è stato interamente impegnato e pagato in favore della Regione Sicilia unitamente all'importo di 131,5 milioni di euro da riferire, quanto a 78,08 milioni di euro al saldo dei residui di provenienza 1998 e quanto a 53,41 milioni di euro, all'acconto dei residui di provenienza 1999.

La Tab. F allegata alla legge finanziaria 2005 ha rimodulato l'autorizzazione di spesa determinando l'importo di 50 milioni di euro per l'anno 2004 e 50 milioni di euro per l'anno 2005. Nel corso dell'anno 2005 lo stanziamento di 50 milioni di euro è stato interamente impegnato e pagato in favore delle regione Sicilia unitamente al saldo dei residui 1999 (39,55 milioni di euro), al totale dei residui di provenienza 2000 (154,94 milioni di euro) e ad un acconto di quelli relativi al 2001 (5,51 milioni di euro).

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato **7451**

Leggi di riferimento L.433/1991

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive 1.819,22

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	1.769,22
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	1.869,22
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	1.439,04
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	330,18
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	50
b) impegni assunti nel 2005	50
c) pagamenti effettuati nel 2005	250
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	50
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	50
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	380

LEGGE 23 GIUGNO 1994, N. 402 DI CONVERSIONE DEL D.L. 26 APRILE 1994, N. 248

Provvedimenti urgenti per lo sviluppo economico e sociale della Sardegna

Con la legge in questione sono stati previsti una serie di provvedimenti urgenti tesi a favorire lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna, con particolare riguardo al recupero delle situazioni di crisi e al sostegno dei livelli occupazionali nelle aree maggiormente colpite.

Per l'attuazione dei predetti interventi è stata autorizzata la spesa complessiva di 469,98 milioni di euro per il periodo 1994-1998, di cui 77,47 milioni di euro per l'anno 1994 e 98,13 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 1995 al 1998; scansione, quest'ultima, confermata, poi anche dalla legge finanziaria 1995 (tab. F).

Per effetto delle disposizioni di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, in legge 22 marzo 1995, n. 85, lo stanziamento iniziale di 98,13 milioni di euro iscritto in bilancio per l'anno 1995 come pure le relative proiezioni per gli anni 1996 e 1997, hanno subito una riduzione complessiva di 8,84 milioni di euro, portando l'autorizzazione di spesa complessiva per gli interventi in questione da 469,98 milioni di euro a 461,14 milioni di euro.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1996 ha confermato per gli anni 1996, 1997 e 1998 gli importi determinati dalla precedente legge finanziaria 1995, tenendo conto peraltro delle riduzioni di cui sopra.

Il D.L. 20 giugno 1996, n. 323 convertito in legge 8 agosto 1996, n. 425, ha poi disposto, con l'art. 3, comma 4, lo slittamento all'anno 1998 di parte (25,82 milioni di euro) dello stanziamento iniziale del cap. 8788 (95,17 milioni di euro) relativo all'anno 1996, il quale, pertanto, si è ridotto a 69,36 milioni di euro.

La tab. F allegata alla legge finanziaria 1997, nel rimodulare gli stanziamenti precedentemente individuati per gli anni 1997 e 1998 dalla legge finanziaria 1996, e tenendo conto di quanto disposto dalla predetta legge n. 425/96, ha determinato in 51,65 milioni di euro, in 77,47 milioni di euro ed in 90,02 milioni di euro, gli importi da iscrivere in bilancio, sul cap. 8788/tesoro, per gli anni, rispettivamente, 1997, 1998 e 1999; importi poi confermati per gli anni 1998 e 1999 dalle successive leggi finanziarie 1998 e 1999 (tabb. F).

Il trasferimento delle risorse come sopra individuate (pari a complessivi 25,82 milioni di euro) in favore alla regione Sardegna, ad oggi è avvenuto limitatamente alle disponibilità relative agli anni 1994 e 1995, pari a complessivi 172,65 milioni di euro, in relazione a quanto disposto dal CIPE con la delibera 20 dicembre 1995, in merito al finanziamento del piano stralcio per gli stessi anni, presentato dalla medesima regione nelle more della riformulazione dell'intero programma sulla base dello stato di attuazione del precedente intervento di cui alla legge n. 268/74.

Relativamente alla quota residuale dell'autorizzazione di spesa complessivamente recata dalla legge n. 402/94, attualmente iscritta sul cap. 8663 (ex 8788; ora 7506), pari a 288,49 milioni di euro (461,14 milioni di euro – 172,65 milioni di euro) il CIPE, con successiva delibera del 22 dicembre 1998, ne ha disposto la ripartizione tra gli interventi urgenti per lo sviluppo economico e sociale della regione Sardegna per gli anni 1998/99, unitamente alla quota non utilizzata del

precedente finanziamento, pari a 12,55 milioni di euro, subordinandone, peraltro, l'erogazione alla completa utilizzazione delle risorse assegnate con la precedente delibera del 20 novembre 1995.

In mancanza di specifiche comunicazioni al riguardo da parte del CIPE, cui spetta la verifica del predetto adempimento, non sono stati effettuati altri pagamento oltre quelli sopra richiamati (172,65 milioni di euro); pertanto sul cap. 7506 (ex cap. 8663) sono stati accertati al 31 dicembre 2002 residui passivi per complessivi 288,49 milioni di euro, provenienti dagli esercizi 1996 (69,36 milioni di euro), 1997 (51,65 milioni di euro), 1998 (77,47 milioni di euro) e 1999 (90,02 milioni di euro).

Considerato che nel corso dell'anno 2003 il CIPE, con nota n.39673 del 27 novembre 2003, ha comunicato la presa d'atto in merito alla relazione presentata dalla Regione Sardegna sullo stato di attuazione del programma straordinario degli interventi di cui alla legge n.42/94, si è proceduto al pagamento di complessivi 198,47 milioni di euro quali residui passivi provenienti dagli anni 1996, 1997 e 1998.

Al 31 dicembre dello stesso anno, pertanto, risultano, di conseguenza, accertati sul predetto cap.7506, residui passivi pari a 90,02 milioni di euro provenienti dall'esercizio finanziario 1999.

Nulla è stato pagato, invece, nel corso degli anni 2004 e 2005 in mancanza di puntuali indicazioni da parte della Segreteria del CIPE, alla quale è demandato il compito di verificare le esigenze finanziarie della regione Sardegna con riferimento all'effettiva realizzazione degli interventi programmati.

Ministero dell'economia e delle finanze

Capitolo amministrato **7506**

Leggi di riferimento L.402/1994

Modifiche intervenute nel 2005

Autorizzazioni complessive **461,14**

(dati in ml. di euro)

Situazione a tutto il 31.12.2005

a) autorizzazioni a tutto il 31.12.2005	461,14
b) impegni assunti a tutto il 31.12.2005	461,14
c) pagamenti effettuati a tutto il 31.12.2005	371,12
d) economie a tutto il 31.12.2005	0
e) residui propri a tutto il 31.12.2005	90,02
f) residui di stanziamento a tutto il 31.12.2005	0
g) perenzioni a tutto il 31.12.2005	0

Situazione relativa al singolo anno

esercizio 2005

a) autorizzazioni nel 2005	0
b) impegni assunti nel 2005	0
c) pagamenti effettuati nel 2005	0
d) economie nel 2005	0
e) residui propri nel 2005	0
f) residui di stanziamento nel 2005	0
g) perenzioni nel 2005	0

esercizio 2006

a) impegni assunti nei primi sei mesi	0
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	0
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0

DECRETO-LEGGE 8 FEBBRAIO 1995, N. 32, CONVERTITO CON LEGGE 104/95

Istituzione del fondo aree depresse e aree sottoutilizzate

Con il decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96, viene previsto il trasferimento delle competenze dei soppressi Dipartimento per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno e Agenzia per la promozione dello sviluppo del Mezzogiorno, a norma dell'art. 3 della legge 19 dicembre 1992, n. 488, attribuendo al CIPE il compito di definire le direttive generali intese al perseguimento degli obiettivi di sviluppo nelle aree economicamente depresse del territorio nazionale – e pertanto di ripartire le relative risorse statali tra le Amministrazioni interessate.

In tale contesto, il predetto decreto destina le citate risorse finanziarie, derivanti dall'art. 1 della legge 64/86 e dagli articoli 1 e 1-bis della legge 488/92, all'espletamento, da parte delle amministrazioni competenti ai sensi del presente decreto, delle funzioni loro attribuite per l'attuazione dell'intervento ordinario nelle aree depresse del territorio nazionale.

Al fine di dare l'avvio del suddetto intervento ordinario nelle aree depresse, l'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito con legge 104/95 **istituisce un apposito Fondo**, da ripartire tra le amministrazioni competenti attraverso le suddette delibere CIPE, al quale affluiscono le disponibilità di bilancio destinate al perseguimento delle finalità di cui al ripetuto decreto legislativo 96/93.

Il predetto fondo aree depresse è stato alimentato fino all'anno 1998 con gli stanziamenti delle predette leggi n. 64/86 e 488/92, iscritte nella tabella F della legge finanziaria (settore 4 – aree depresse), incrementati del netto ricavo dei mutui attivati in applicazione della medesima legge 488 e delle successive norme in materia (legge 85/95, legge 341/95, legge 641/96 e legge 135/97)

Infine, con la legge finanziaria 1998 si è provveduto ad inserire nella tabella F, oltre alle predette autorizzazioni di spesa di cui alle leggi n. 64/86 e 488/92, anche il controvalore del netto ricavo dei mutui residui ancora da attivare in applicazione delle citate normative, a seguito dell'introduzione della disposizione di cui all'articolo 54, comma 13 della legge 449/97 (collegato 1998), che abrogava tutte le preesistenti norme che autorizzano la contrazione di mutui da parte del Tesoro.

La legge 30 giugno 1998, n. 208, concernente attivazione delle risorse preordinate dalla legge finanziaria per l'anno 1998 al fine di realizzare interventi nelle aree depresse ha introdotto il rifinanziamento permanente del fondo in questione, da prevedersi, per il triennio 1999-2001, nella tabella C di legge finanziaria.

Tali rifinanziamenti, a decorrere dall'anno 2000, sono stati iscritti nella tabella D della legge finanziaria, per effetto della riforma della normativa in materia di contabilità generale dello Stato introdotta con la legge 208/99.

Infine, l'articolo 61, comma della legge 23 dicembre 2002, n. 289 (legge finanziaria 2003), 1, ha istituito, a decorrere dall'anno 2003, il fondo per le aree sottoutilizzate, di cui al capitolo 7576/Economia, al quale sono confluite le risorse disponibili autorizzate dalle ripetute disposizioni della legge n. 64 del 1986 e della legge n. 208 del 1998, nonché dalla normativa in materia di crediti d'imposta ed imprenditoria giovanile.